

VERSIONE 1

Collocamento a riposo d'ufficio

1. E' collocato a riposo d'ufficio il dipendente che abbia maturato 40 anni di servizio o che, indipendentemente dal servizio maturato, abbia compiuto 65 anni di età.
2. Qualora al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, l'interessato non abbia maturato diritto a pensione, il collocamento a riposo d'ufficio è differito fino alla maturazione di tale diritto, nel limite del raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.
3. Il servizio è computato dalla data di costituzione del rapporto d'impiego disciplinato dalla presente normativa, con detrazione dei periodi che - ai sensi della normativa stessa - non siano da considerarsi utili ai fini dell'anzianità.
4. I provvedimenti concernenti il collocamento a riposo d'ufficio sono adottati dal Consiglio Superiore e hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al raggiungimento delle condizioni per il collocamento a riposo d'ufficio.
5. In caso di urgenza i provvedimenti sono adottati dal Governatore con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore.

Norma transitoria

Per il dipendente che ha maturato diritto a pensione entro il 31.12.2011 e che alla data prevista per il collocamento a riposo d'ufficio non abbia raggiunto la prima decorrenza utile a norma di legge per la liquidazione della pensione, il collocamento a riposo d'ufficio, salva contraria richiesta del dipendente, è differito a tale ultima decorrenza.